

## FAQ – BANDO ACCUMULO 2019-2020

**1) A quanto ammonta il contributo per installare un sistema di accumulo?**

Il contributo massimo erogabile è di 3.000 euro ed è dato dalla somma di due quote: la prima, in percentuale, è legata al rapporto costo/efficienza del sistema di accumulo, la seconda quota, anch'essa percentuale, è data dal costo dell'installazione del sistema di accumulo.

**2) Perché la dotazione non è stata separata tra gli accumuli già installati (tipologia A) e quelli da installare (tipologia B)? Non c'è il rischio che si esauriscano subito le risorse prima che la tipologia B possa presentare domanda?**

No. È prevista una dotazione per il 2019 e una per il 2020. In fase di assestamento (a fine luglio 2019) si potrebbe utilizzare un ulteriore milione di euro per il 2019. Come indicato al paragrafo C.4 del bando in caso di esaurimento della dotazione 2019 i contributi saranno erogati nel 2020.

**3) Se ho più impianti fotovoltaici posso avere più contributi?**

No. Ogni soggetto può presentare una sola domanda, corrispondente ad un sistema di accumulo a servizio di un impianto fotovoltaico.

**4) Voglio installare l'impianto fotovoltaico insieme al sistema di accumulo: ho diritto all'incentivo?**

Sì, ma il contributo è previsto per il solo sistema di accumulo, indipendentemente dal fatto che sia a servizio di un impianto fotovoltaico esistente o di nuova installazione. Il costo dell'impianto fotovoltaico, infatti, non è una spesa ammissibile.

**5) Chi può presentare la domanda? Chi è il "titolare" dell'impianto fotovoltaico?**

La domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico (è indicato nel regolamento di esercizio<sup>1</sup>) che è anche il soggetto a cui è intestato il punto di connessione (POD) ossia il contratto di fornitura dell'energia elettrica collegato all'impianto fotovoltaico. Il codice POD è sempre riportato sia nel regolamento di esercizio sia nella bolletta di fornitura dell'energia elettrica.

**6) L'incentivo vale solo per i sistemi di accumulo a servizio degli impianti fotovoltaici situati in Lombardia?**

Sì. La misura di incentivazione è destinata ai sistemi di accumulo intestati a cittadini lombardi installati esclusivamente sul territorio regionale lombardo.

**7) Gli impianti a isola, non collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, possono accedere al contributo?**

Sì. L'incentivo è erogato per il sistema di accumulo, indipendentemente dal fatto che l'impianto fotovoltaico che produce l'energia elettrica da accumulare sia connesso alla rete di distribuzione oppure sia un impianto a isola.

---

<sup>1</sup> Il regolamento di esercizio rappresenta il contratto tra il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico e il gestore della rete elettrica.

## 8) Quali sono i documenti da presentare per partecipare al bando?

La documentazione obbligatoria è differente per sistemi di accumulo già installati e sistemi di accumulo non ancora installati.

Nel primo caso (tipologia A) è la seguente:

- 1) scheda tecnica del sistema di accumulo (riportante le caratteristiche indicate al paragrafo B.6 del Bando);
- 2) fattura, dettagliata in voci di costo, per l'acquisto e l'installazione del sistema di accumulo;
- 3) quietanze di pagamento della fattura (ricevute dei bonifici);
- 4) regolamento di esercizio stipulato con il distributore di energia elettrica (esclusi gli impianti a isola);
- 5) dichiarazione di conformità alla regola dell'arte rilasciata dall'installatore.

Se la scheda tecnica non riporta i dati richiesti, così come indicati al paragrafo B.6 del Bando, è necessario allegare una dichiarazione del produttore del sistema di accumulo sui parametri tecnici N, DOD ed E, in aggiunta alla scheda tecnica.

Se nella fattura è indicata un'unica voce che raggruppa i costi dell'accumulo e dell'installazione è obbligatorio allegare una dichiarazione del fornitore del sistema di accumulo sulla suddivisione dell'importo complessivo nei singoli costi.

Per i sistemi di accumulo non ancora installati (tipologia B) i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

- 1) scheda tecnica del sistema di accumulo (riportante le caratteristiche indicate al paragrafo B.6 del Bando);
- 2) preventivo, dettagliato in voci di costo, per l'acquisto e l'installazione del sistema di accumulo.

Inoltre, come per la tipologia A, se la scheda tecnica non riporta i dati richiesti del paragrafo B.6 è necessario allegare una dichiarazione del produttore del sistema di accumulo sui parametri tecnici N, DOD ed E, in aggiunta alla scheda tecnica.

## 9) Come si calcola la quota di contributo A, legata all'efficienza del sistema di accumulo?

La quota A è funzione del numero di cicli di vita del sistema di accumulo (indicato con N) e del costo per unità di energia accumulata (indicato come CU ed espresso in euro/kWh). A parità di costi, infatti, si incentiva il sistema con una durata di vita più elevata, e quindi più efficiente, mentre a parità di durata si finanzia il sistema meno costoso.

Il costo unitario CU è dato dal rapporto tra il costo del sistema di accumulo e l'energia effettivamente accumulata, che dipende dalla profondità di scarica (DOD).

Ad esempio:            DOD = 50%            E = 6 kWh            C = 6000 euro

Per calcolare il costo per unità di energia accumulata, CU, è perciò necessario in primo luogo calcolare l'energia utile (Eu):

$$E_u = E \times DOD = 6 \times 50\% = 3 \text{ kWh}$$

Il costo unitario CU risulta quindi pari a:

$$CU = C / E_u = 6000 / 3 = 2000 \text{ euro/kWh}$$

A parità di costo, un sistema con DOD più elevato permette un maggiore accumulo di energia e, di conseguenza, un minore costo unitario CU; con i dati precedenti, ma con DOD pari all'80%, risulta infatti:

$$E_u = E \times DOD = 6 \times 80\% = 4,8 \text{ kWh}$$

$$CU = C / E_u = 6000 / 4,8 = 1250 \text{ euro/kWh}$$

Solitamente nella scheda tecnica il numero di cicli N è indicato senza alcun riferimento alla DOD (e quindi al suo valore convenzionale pari a 60%); se, invece, N è espressamente riferito a una DOD diversa dal 60% il valore di N nella formula della quota A è ricalcolato dagli Uffici durante l'istruttoria secondo la seguente formula:

$$N = N_d \times \frac{1-0,6}{1-DOD_d}$$

dove:

N = numero di cicli equivalenti, da utilizzare nel calcolo della quota A

N<sub>d</sub> = numero di cicli dichiarati dal produttore del sistema di accumulo

DOD<sub>d</sub> = profondità di scarica a cui il produttore riferisce N<sub>d</sub>.

Ad esempio, se nella scheda tecnica viene indicato un valore di N pari 5000 cicli, senza alcuna indicazione della DOD alla quale è stato calcolato, nella formula di calcolo della quota A si utilizzerà il valore 5000. Se, invece, i 5000 cicli sono riferiti ad una DOD dell'80% (DOD<sub>d</sub>), è ammesso il ricalcolo di N, ottenendo in questo caso un valore di 10.000 cicli. In un altro caso, se N<sub>d</sub> ha valore 10.000 cicli calcolato con DOD<sub>d</sub> al 70%, il valore di N da inserire nella formula di calcolo della quota A è pari a 13.333 cicli.

La quota di contributo corrispondente alle caratteristiche tecniche del sistema di accumulo (indicata nel bando come quota A) è calcolata attraverso la seguente formula:

$$\% \text{ di contributo quota A} = \min \left[ 0,5 ; \frac{N}{CU} \times 0,1 \right] \times 100$$

con 0,1 fattore correttivo in euro/kWh, corrispondente al valore massimo del 50%.

La formula confronta il valore del termine (N/CU) x 0,1 con il suo valore massimo, pari a 0,5, e ne riporta il minimo: se (N/CU) x 0,1 è pari a 0,5 la percentuale di spesa ammessa è il 50%, se (N/CU) x 0,1 è pari a 0,3 la spesa ammessa è il 30% del costo sostenuto per il sistema di accumulo, e così via.

Un sistema di accumulo con N = 4000 cicli e CU = 800 Euro/kWh ottiene dunque una percentuale di contributo pari a 0,5, ovvero il contributo massimo del 50%. Un sistema di accumulo con lo stesso numero di cicli (N = 4000) ma avente un costo maggiore,

ad esempio CU = 900 Euro/kWh, può ottenere un contributo percentuale pari a 0,44 ovvero il 44% dell'importo speso per l'acquisto del sistema.

Analogamente, a parità di costo unitario (CU = 800 Euro/kWh), un sistema di accumulo con una durata di vita più breve, ad esempio N = 3000 cicli, riceverebbe un contributo percentuale del 38%.

### **10) Che cosa si intende per “firma digitale”, “firma elettronica qualificata” e “firma elettronica avanzata”?**

Nella pratica, per firmare un documento digitalmente con la carta dei servizi (CRS o CNS) è necessario utilizzare un lettore collegato al PC e inserirvi la carta CRS o CNS unitamente al codice PIN.

La legge che disciplina la firma elettronica è il "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Attualmente la legge italiana prevede 4 tipologie di firma elettronica:

1. firma elettronica generica (chiamata anche nella prassi firma elettronica "semplice"): l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
2. firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.
3. firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
4. firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

La firma digitale rappresenta l'equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta ed è il risultato di una procedura informatica – detta validazione – che garantisce l'autenticità e l'integrità di documenti informatici.

Per generare una firma digitale è necessario utilizzare una coppia di chiavi digitali asimmetriche attribuite in maniera univoca ad un soggetto, detto titolare. La chiave privata è conosciuta solo dal titolare ed è usata per generare la firma digitale da apporre al documento. Viceversa, la chiave da rendere pubblica è usata per verificare l'autenticità della firma. Questo metodo è conosciuto come crittografia a doppia chiave e garantisce la piena sicurezza visto che la chiave pubblica non può essere utilizzata per ricostruire la chiave privata.

(Fonte: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>)

### **11) Qual è l'importo della marca da bollo da pagare per presentare la domanda?**

L'imposta di bollo per tutte le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione ha un importo di **euro 16,00** (DPR 642/72 aggiornato con Legge 71 del 24/6/2013).

### **12) Ho partecipato al bando compilando la domanda di contributo entro la scadenza indicata nel bando. Quando verrò informato se la domanda è stata accolta o no?**

Le domande presentate nel periodo di apertura del bando sono esaminate secondo l'ordine di arrivo al protocollo regionale attraverso *Bandi online*. Le istruttorie vengono svolte entro 60 giorni dalla data di protocollo assegnando via via i contributi alle pratiche esaminate fino al completo utilizzo della dotazione finanziaria del bando.

All'esaurimento della disponibilità del bando verrà data notizia su *Bandi online* e sul portale di Regione Lombardia – Sezione Bandi: le pratiche presenti nel sistema che hanno un numero di protocollo successivo all'ultima pratica finanziata sono poste in una lista di attesa. Le pratiche della lista di attesa saranno esaminate in caso di rinuncia o riduzione degli importi dei contributi già assegnati oppure in caso di rifinanziamento del bando.

### **13) Sono stato ammesso e finanziato. Come devo procedere per ottenere il contributo a me assegnato?**

Nel caso di sistemi di accumulo già installati (tipologia A) l'istruttoria di assegnazione del contributo si chiude direttamente con l'erogazione dell'importo assegnato sul conto corrente indicato nella domanda.

Per le pratiche della tipologia B la procedura da seguire è, invece, quella indicata al paragrafo C.6 del Bando, ovvero la seguente: entro sei mesi dal provvedimento di assegnazione del contributo, e dopo avere installato il sistema di accumulo, il soggetto beneficiario accede alla sua pratica nel sistema *Bandi online* e inserisce i seguenti documenti:

- 1) fattura, dettagliata in voci di costo, per l'acquisto e l'installazione del sistema di accumulo;
- 2) quietanze di pagamento della fattura (ricevute dei bonifici);
- 3) regolamento di esercizio<sup>2</sup> stipulato con il distributore di energia elettrica (esclusi gli impianti a isola);
- 4) dichiarazione di conformità alla regola dell'arte rilasciata dall'installatore<sup>3</sup>.

Si ricorda che le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute dal soggetto beneficiario, quindi la fattura e le quietanze di pagamento devono essere intestate (o cointestate) al soggetto beneficiario. Se nella fattura è indicata un'unica voce di costo che raggruppa accumulo e installazione è obbligatorio allegare anche una dichiarazione del fornitore del sistema di accumulo sulla suddivisione dell'importo complessivo nei singoli costi.

La procedura così descritta sarà disponibile online per ogni pratica solo dopo il provvedimento di assegnazione del contributo.

---

<sup>2</sup> Il regolamento di esercizio rappresenta il contratto tra il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico, ovvero a chi è intestato il POD, e il gestore della rete elettrica.

<sup>3</sup> Si tratta della certificazione rilasciata dall'installatore che il sistema di accumulo è stato installato a regola d'arte ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37.

A seguito dell'invio della rendicontazione l'Ufficio effettuerà l'istruttoria entro il termine di 60 giorni: l'esito sarà trasmesso al beneficiario e si procederà all'erogazione del contributo.

**14) Come posso fornire l'IBAN per l'accredito del contributo?**

In fase di compilazione della domanda di contributo il sistema richiederà di compilare in un apposito campo i riferimenti bancari/postali necessari per l'erogazione del contributo.

**15) Che cosa si intende per "quietanza di pagamento"?**

Rappresenta il giustificativo dell'avvenuto pagamento dell'importo fatturato. Ad esempio: copia della ricevuta del bonifico bancario riportante il **CRO** (codice riferimento operazione) o **CRI** (codice riferimento interno).

**16) Il produttore del sistema di accumulo ha deciso di mettere fuori produzione la batteria per cui mi è stato assegnato il contributo. È possibile variare il prodotto in sede di rendicontazione?**

Il contributo è assegnato sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema di accumulo riportate nella scheda tecnica allegata alla domanda: in casi del tutto eccezionali di impossibilità di confermare l'intervento con il prodotto previsto in fase di domanda, solo per oggettive motivazioni, adeguatamente documentate, legate alla messa fuori produzione del prodotto oppure a modifiche normative che ne impediscono l'installazione secondo la configurazione presentata, è ammessa la sostituzione del sistema di accumulo esclusivamente con un prodotto dalle prestazioni analoghe (ovvero stesso numero di cicli e DOD) o superiori.

Se si verificasse una delle casistiche suddette il soggetto beneficiario deve comunicare via mail alla casella **bando\_accumulo@regione.lombardia.it** l'intenzione di sostituire il sistema di accumulo su cui è stato calcolato il contributo, allegando la nuova scheda tecnica e i nuovi costi. Gli Uffici procederanno con una nuova istruttoria di valutazione che potrà confermare o rideterminare al ribasso l'importo del contributo assegnato (paragrafo C.7 del Bando).

**17) Come deve essere la fattura per rendicontare correttamente le spese?**

La fattura deve essere obbligatoriamente intestata o cointestata al soggetto beneficiario del contributo, essere dettagliata per voci di costo e, se possibile, riportare il numero di riferimento della pratica (ID) nel bando.

È quindi necessario che le spese siano suddivise nelle diverse voci, ovvero costo del sistema di accumulo, costo dell'installazione e IVA.

Le fatture riportanti le diverse voci di costo possono essere rappresentate da più documenti: è possibile infatti che l'acquisto sia fatto da un fornitore e l'installazione sia eseguita da un altro soggetto (due fatture distinte) oppure l'acquisto e l'installazione siano riferiti ad un solo fornitore (fattura unica). È anche possibile che vi siano più fatture emesse in tempi diversi a seconda dello stato di avanzamento lavori (domanda n. 16); in ogni caso le fatture devono essere inserite in *Bandi online* con un unico file in formato pdf.

**18) Sono possibili fatturazioni e pagamenti differiti (acconto, saldo) al posto di un'unica fattura e un unico pagamento?**

Sì. È possibile l'emissione di fatture in tempi diversi secondo l'avanzamento dei lavori e quindi relative, ad esempio, alla firma del contratto, ad acconti, inizio lavori, saldo fine lavori.

Le fatture devono riportare in ogni caso la suddivisione della spesa nelle singole voci di costo (acquisto e installazione) esattamente come per la fattura unica.

Il pagamento dell'intervento può essere fatto in un'unica soluzione o in più rate; anche per le quietanze di pagamento l'inserimento in *Bandi online* deve avvenire con un unico file in formato pdf come per le fatture.

**19) Ho installato un nuovo impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato ma il regolamento di esercizio potrebbe venire rilasciato oltre la scadenza del bando (sei mesi dalla data di assegnazione del contributo). Come posso completare la rendicontazione?**

Il regolamento di esercizio è un allegato obbligatorio.

In mancanza di esso, e solo in caso di nuovo impianto fotovoltaico installato insieme all'accumulo, si può allegare la domanda di connessione alla rete insieme agli altri allegati della rendicontazione: in tal caso la pratica verrà posta in stato di "integrazione" e i termini istruttori della pratica saranno sospesi fino all'invio del documento obbligatorio.

Si evidenzia che il regolamento è indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, perché permette di verificare l'ubicazione dell'impianto fotovoltaico e chi ne è il soggetto responsabile.

**20) Ho installato il sistema di accumulo sull'impianto fotovoltaico già esistente. Il regolamento di esercizio del fotovoltaico, ai fini della rendicontazione, deve essere aggiornato con l'accumulo?**

No. Il regolamento di esercizio da inserire in rendicontazione non deve necessariamente essere la versione aggiornata con il sistema di accumulo. Per gli impianti fotovoltaici esistenti, a cui vengono connessi i sistemi di accumulo incentivati dal bando regionale, il regolamento di esercizio può essere anche nella versione precedente all'inserimento dell'accumulo.

**21) Il mio sistema di accumulo è ad isola, quindi non necessita del regolamento di esercizio, dove indico nella sezione di rendicontazione, questa informazione?**

Se l'impianto a isola non è già stato segnalato in fase di domanda, al momento di allegare il regolamento di esercizio comparirà una nota esplicativa che inviterà a segnalare che l'impianto è ad isola.

**22) Dopo quanto tempo dall'assegnazione il contributo viene liquidato?**

Il contributo viene erogato solo dopo la rendicontazione su *Bandi online* delle spese sostenute, da effettuarsi entro sei mesi dalla data del provvedimento di assegnazione. Nell'istruttoria si esamina la documentazione presentata online e l'esame si conclude entro 60 giorni con un provvedimento di erogazione o diniego, comunicato al richiedente.

**23) Ho un nuovo conto corrente bancario: come faccio a comunicarlo?**

È sufficiente una comunicazione via mail alla casella dedicata: **bando\_accumulo@regione.lombardia.it**. Ogni variazione (indirizzo, numero di telefono, codice IBAN, etc.) o richiesta di chiarimenti va comunicata alla casella di posta elettronica dedicata al bando Accumulo.